

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

● IL PROVVEDIMENTO RECEPISCE LA DIRETTIVA EUROPEA IN MATERIA

Il decreto sui rifiuti è un'occasione da non perdere, ma va migliorato



La nuova definizione di «sottoprodotto» elimina alcuni vincoli finora esistenti

di **Donato Rotundo**

Dopo l'approvazione in prima lettura nel Consiglio dei ministri del 16 aprile 2010, lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva europea 2008/98/Ce sui rifiuti ha ripreso il suo iter con l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni e con la trasmissione del provvedimento alle competenti commissioni parlamentari che dovrebbero esprimersi in questi giorni.

Lo schema di decreto, che si compone di 34 articoli e 5 allegati, modifica e integra la parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del decreto legislativo 152/2006 (Codice ambientale).

Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, il provvedimento nasce dall'esigenza di ottimizzare nel complesso le disposizioni della normativa sui rifiuti, senza peraltro modificarne la struttura essenziale e le disposizioni principali.

Ciò nonostante, per quanto riguarda il settore agricolo alcune indicazioni contenute nella direttiva, se integrate da specifiche disposizioni, potrebbero risolvere una serie di problemi del settore che, ormai, perdurano da anni e che hanno ral-

lentato lo sviluppo di alcune filiere, quali la valorizzazione energetica, la produzione di fertilizzanti e, in alcuni casi, lo stesso utilizzo agronomico delle biomasse.

Occorre poi tener presente che l'introduzione nella parte IV del dlgs 152/06 del sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri) impone di risolvere una serie di problemi sulla gestione dei rifiuti nel settore agricolo, che altrimenti rischiano di acuirsi notevolmente in relazione alle rilevanti novità introdotte dal Sistri e a fronte delle spropositate sanzioni previste.

Le novità per l'agricoltura

Ma vediamo quali sono alcune novità dello schema di decreto legislativo che interessano il settore agricolo.

Sottoprodotti. La nuova definizione di sottoprodotto, ripresa quasi integralmente dalla direttiva europea, è senz'altro uno degli aspetti di maggiore interesse. In particolare la nuova definizione elimina alcune rigidità che finora avevano causato difficoltà applicative (vedi ad esempio il superamento del concetto di utilizzo integrale, del rigido divieto di effettuare qualsiasi tipo di trattamento, dell'as-

Alcune indicazioni contenute nel provvedimento sono positive per l'agricoltura, ma restano altri aspetti da risolvere per non creare ulteriori problemi, a cominciare dal Sistri

segnazione di un valore commerciale al sottoprodotto, ecc.) e permette una più semplice classificazione delle biomasse vegetali e animali come sottoprodotti.

Digestato. Di particolare rilevanza l'introduzione della definizione di digestato di qualità. Anche se va sottolineata la necessità di comprendere nella nozione anche il prodotto di origine agricola derivante da biomasse vegetali e animali, in quanto la definizione contenuta nello schema di decreto risulta limitata riferendosi esclusivamente ai rifiuti organici raccolti separatamente.

Tale definizione, seppure non completamente confacente alle necessità del settore agricolo, permette comunque di accelerare l'emanazione del decreto sul digestato, atteso ormai da due anni, che dovrebbe fornire un quadro chiaro sulla sua utilizzazione agronomica.

Esclusione dalla normativa. Le modifiche introdotte all'art. 185 non appaiono risolutive sebbene siano un grande passo avanti diretto a precisare quali sono i materiali e le sostanze agricole escluse dalla normativa sui rifiuti se utilizzate a fini agronomici e per la produzione di energia.

L'emanazione del decreto legislativo sui rifiuti è l'occasione invece per chiarire in modo definitivo che tutto ciò che scaturisce da impianti o processi di lavorazione agricola non deve essere considerato rifiuto, allorché venga riutilizzato nello stesso circuito agricolo o destinato alla produzione finale di altri beni, come l'energia e i fertilizzanti.

Il problema Sistri

Come già accennato, altro aspetto estremamente delicato è l'introduzione nella parte IV del dlgs 152/06 del Sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Innanzitutto occorre ribadire a livello generale l'esigenza di semplificare gli obblighi a carico delle imprese agricole. In questa direzione, dopo aver ridotto, con il dm 9 luglio 2010, i contributi che gli imprenditori agricoli devono versare per l'iscrizione al Sistri, occorre ora precisare i limiti quantitativi entro i quali coloro che abbiano sottoscritto un'apposita convenzione con un centro di raccolta sono esclusi dall'iscrizione al Sistema, quantomeno per un primo periodo transitorio.

A tale proposito si ritiene congruo un quantitativo di rifiuti pericolosi pari almeno a 100 kg annui. Occorre poi intervenire sul sistema sanzionatorio, che risulta eccessivamente penalizzante, soprattutto per le piccole e medie imprese, evitando in ogni caso qualsiasi ipotesi di retroattività del sistema sanzionatorio. Attualmente difatti è ancora notevole la confusione sulle tipologie di aziende agricole che devono iscriversi al Sistri.

Inoltre, proprio per agevolare l'applicazione del nuovo Sistema, occorre risolvere una serie di problemi, tra cui i seguenti.

- La classificazione dei contenitori dei prodotti fitosanitari. È opportuno che lo schema di decreto legislativo preveda specifiche indicazioni sulla possibilità di considerarsi rifiuti non pericolosi in relazione all'effettuazione dei trattamenti di bonifica. In questa direzione potrebbe essere prevista la definizione di uno specifico accordo di programma.

- Prevedere specifiche disposizioni per la movimentazione dei rifiuti e dei residui di coltivazione da parte degli agricoltori. Difatti è frequente in agricoltura il caso di aziende articolate in più fondi distinti con un unico deposito dei rifiuti situato di solito nel podere principale.

- L'iscrizione al Sistri, inoltre, dovrebbe comportare automaticamente anche l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nei casi in cui il produttore trasporti i propri rifiuti pericolosi entro il limite di 30 kg, eliminando la duplicazione di procedure e documentazione. Nello stesso tempo occorre semplificare le disposizioni relative ai dispositivi elettronici: non è ipotizzabile che su di un trattore sia previsto l'obbligo di installare la black box (il dispositivo che traccia il percorso dell'automezzo) destinata ai trasportatori professionali di rifiuti.

Donato Rotundo